COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

75.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **RAFFAELLI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche (4249) 868

PRESIDENTE 868

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 868

PUMILIA, *Relatore* 868

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto sperimentale per il tabacco (3418) 868

PRESIDENTE 868

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori MANCINI ed altri; REBECCHINI ed altri: Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma (*Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4444);

PAG.

VILLA: Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma (454) 869

PRESIDENTE 869, 870, 873, 874, 875

CASTELLUCCI 870, 874

CERAMI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 873

CESARONI 872, 874

PERDONÀ, *Relatore f.f.* 869, 875

SANTAGATI 870, 873, 874

SGARLATA 872

SPINELLI 873

VESPIGNANI 874

Votazione segreta:

PRESIDENTE 877

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche (4249) 877

PRESIDENTE 877, 879, 880

CESARONI 877, 878, 879, 880

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 877, 878, 879, 880

PUMILIA, *Relatore* 879

SPINELLI 879

PAG.

Votazione segreta:

PRESIDENTE 877, 883

La seduta comincia alle 12,15.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche (4249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche ».

Comunico che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, nel primo e nel secondo comma, sostituire le parole: anche in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze *con le parole*: anche oltre i limiti stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Sopprimere l'articolo 6.

Sopprimere l'articolo 9.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo opportuno che nel richiedere alla I Commissione il parere sui nuovi emendamenti del Governo, la VI Commissione richieda anche la revisione del parere già espresso da quella I Commissione e condizionato alla soppressione dell'articolo 2.

PUMILIA, *Relatore*. Non ho alcuna osservazione da formulare.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di trasmettere gli emendamenti alla I Commissione affari costituzionali chiedendo contemporaneamente un riesame del parere già espresso in ordine all'articolo 2.

(*Così rimane stabilito*).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare il seguito della discussione alle ore 17,30 di oggi pomeriggio.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario all'Istituto sperimentale per il tabacco (3418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Istituto sperimentale per il tabacco ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la relazione è già stata svolta e la V Commissione bilancio ha dato il proprio parere favorevole all'emendamento trasmesso; pertanto, dovremmo ora passare all'esame degli articoli essendo stata chiusa la discussione sulle linee generali nella seduta in cui fu svolta la relazione.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 1.

All'Istituto sperimentale per il tabacco, istituito con la legge 6 giugno 1973, n. 306, è concesso un contributo straordinario di 465 milioni di lire per far fronte al disavanzo della gestione del primo semestre 1973 del soppresso Istituto scientifico per il tabacco.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico al capitolo 211 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1975.

Al maggior fabbisogno di lire 465 milioni sul citato capitolo 211 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Spinelli, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo e al secondo comma sostituire le parole: finanziario 1975 *con le parole:* finanziario 1976.

Lo pongo in votazione.

(*Approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Mancini ed altri: Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma *(Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (4444); e della proposta di legge Villa: Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma (454).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa dei senatori: Mancini, Zuccalà, Maderchi, Maffioletti, Rebecchini, Costa e Della Porta: « Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma »; già approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 aprile 1976; e della proposta di legge di iniziativa del deputato Villa: « Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma ».

Avverto che la Commissione giustizia ha espresso il seguente parere:

« La Commissione giustizia,

esprime parere favorevole sulla proposta di legge n. 4444, che considera assorbente della proposta di legge n. 454, con le seguenti osservazioni:

1) in numerose parti del provvedimento, i precetti sono posti con voci verbali al tempo futuro; conviene riportarle al presente;

2) al terzo comma dell'articolo 1, conviene sostituire le parole " Con la sopravvenuta eseguibilità del " con le altre " Divenuto esecutivo il ";

3) alla lettera *b*) dell'articolo 2, al primo comma dell'articolo 3, al primo ed al quarto comma dell'articolo 4, al primo comma dell'articolo 5, conviene fare riferimento al " possesso " anziché alla " occupazione ";

4) alla lettera *c*), dell'articolo 2, oltre che precisare meglio l'ammontare e la determinazione delle somme dovute, occorre coordinare con le vigenti disposizioni la previsione dell'estinzione del processo. Si consiglia pertanto di sostituire la lettera in esame con la seguente:

" *c*) corrispondere agli avvocati e procuratori delle parti contendenti nei giudizi relativi al pagamento dei canoni gli onorari di giudizio, in misura pari alla metà della somma deliberata – in applicazione delle tariffe professionali – dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, e per intero le spese ed i diritti di procuratore. Divenuto esecutivo il contratto di compravendita, i giudizi relativi si estinguono secondo le vigenti disposizioni del codice di procedura civile ";

5) alla lettera *d*) dell'articolo 2, conviene sostituire le parole: " l'urbanizzazione delle località " con le altre: " l'urbanizzazione dei terreni del comprensorio di cui all'articolo 1 ";

6) al primo comma dell'articolo 4, conviene sopprimere le parole " entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione degli appositi manifesti ». La materia potrà essere più appropriatamente disciplinata con il regolamento di esecuzione;

7) il terzo comma dell'articolo 4 o è superfluo – trovando applicazione i principî generali sul mandato e sulla rappresentanza – oppure tende a comprimere la libertà negoziale: in entrambi i casi appare da sopprimere ».

In momentanea assenza del relatore Sgarlata, l'onorevole Perdonà ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONÀ, *Relatore f.f.* Verso il 1970 ho avuto l'incarico di elaborare una relazione in ordine all'area di proprietà statale nelle vicinanze di Fiumicino e precisamente sul compendio demaniale dell'Isola Sacra di Fiumicino. Il provvedimento, nel suo lungo *iter*, ha trovato innumerevoli ostacoli

e difficoltà, non ultime quelle relative alla delimitazione dell'area che, data l'azione dell'erosione marina, è soggetta a continui spostamenti.

In questa proposta di legge l'intendenza di finanza di Roma, con l'assistenza dell'avvocatura generale dello Stato, è stata abilitata a vendere, al comune di Roma, i 34 ettari che formano il comprensorio chiamato Isola Sacra di Fiumicino.

Il comune di Roma dovrà versare all'amministrazione dello Stato un importo pari a 3.500 lire il metro quadrato.

Naturalmente, le aree non occorrenti alla urbanizzazione primaria e secondaria verranno vendute dal comune a coloro che l'occupano direttamente.

Il provvedimento, che consta di sei articoli, dà l'incarico al comune di Roma di acquistare e di rivendere agli occupanti dette aree; nella domanda gli aspiranti all'acquisto dovranno indicare se intendono avvalersi della facoltà di corrispondere il prezzo dovuto in dieci rate semestrali eguali, garantite da ipoteca, fruttanti l'annuo interesse del 9 per cento.

Le aree non richieste in vendita dagli occupanti e non destinate ad opere pubbliche o di pubblica utilità, saranno alienate dal comune con asta pubblica, assumendosi a base di asta prezzi non inferiori a lire 3.500 per metro quadrato, entro un anno dall'acquisto con assunzione da parte degli acquirenti di qualunque onere derivante da pretese di terzi.

Per concludere, vorrei ricordare che si tratta di una situazione che si protrae da moltissimo tempo e quindi sarebbe opportuno porre una parola conclusiva sulla vivenda.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SANTAGATI. Devo manifestare innanzitutto delle perplessità per quanto riguarda il congegno previsto dalla proposta di legge al nostro esame che mi pare alquanto macchinoso in quanto si chiama in causa prima l'intendente di finanza di Roma e poi il comune stesso di Roma per vendere queste aree agli occupanti. Se esistono i presupposti perché questi occupanti possano diventare legittimi proprietari, con tutte le garanzie del caso, dei terreni in oggetto, non vedo perché si renda necessaria questa doppia vendita.

Le altre perplessità emergono dalle modalità della vendita stessa in quanto si dice, per esempio, che il comune di Roma dovrà versare un prezzo di lire 3.500 per metro quadrato e quindi quando poi queste aree verranno vendute si dovrebbe richiedere un prezzo maggiore in quanto non credo che esistano terreni a prezzi di questo genere nelle vicinanze di Roma.

Non capisco il motivo per il quale si è fissato il prezzo in lire 3.500 il metro quadrato quando non c'è alcun parametro atto a stabilirne la congruità. Si potrebbe intendere che il prezzo sia agevolato, il che darebbe adito ad una politica clientelare del comune di Roma nella cessione del terreno agli occupanti. Non riesco a comprendere la funzione intermediatrice del comune di Roma, quando sarebbe più logico e più semplice che l'amministrazione statale vendesse direttamente agli occupanti la zona. Posso comprendere lo spirito del provvedimento che è tendente a sanare una situazione esistente, ma quando si vuole raggiungere tali finalità con un pastrocchio giuridico sorgono sempre delle grosse perplessità.

Sono d'accordo sulla sanatoria ma non sulla forma giuridica adottata che non solo non è valida ma è anche oziosa e si presta a mille interrogativi.

Vorrei sapere, dal Governo, se il prezzo stabilito in lire 3.500 è equo oppure no e nel caso fosse equo vorrei vedere delle perizie tecniche che affermino ciò, dato che ritengo il prezzo del terreno di quelle zone molto più elevato di quello stabilito nella proposta di legge.

Un'altra perplessità che mi assale è quella relativa alla vendita del terreno da parte dello Stato il quale da un lato si priva di questo terreno e lo cede al comune che a sua volta, nel momento in cui lo cede ai futuri proprietari, si deve preoccupare di corrispondere all'Amministrazione finanziaria dello Stato le indennità, i canoni ed i corrispettivi del godimento delle aree richiesti agli occupatori e concessionari o comunque da questi dovuti alla data di stipula del contratto autorizzato all'articolo 1, con ogni accessorio.

Vi è anche un meccanismo nella retribuzione dei legali che mi sembra curioso. Il comune di Roma dovrà retribuire i legali delle parti contendenti nei giudizi relativi al pagamento dei canoni con la corresponsione degli onorari di giudizio, in misura

pari alla metà della somma che sarà deliberata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma e delle intere spese e diritti di procuratore.

I canoni liquidati dall'Ordine degli avvocati di Roma non hanno alcuna veste giuridica, essi devono essere presentati prima al magistrato che li trasforma in atti citatori e decide l'ammontare della retribuzione. Molte volte il magistrato riduce la somma presentata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, qualche volta l'aumenta pure ma è difficilissimo ed a me non è mai accaduto, oppure limita la richiesta presentata. Con la cessione del terreno da parte del comune, e quindi con la liberazione da ogni responsabilità, gli attuali occupanti entrerebbero in possesso delle costruzioni esistenti. Ora con la esecutività del contratto di vendita, i giudizi relativi al pagamento dei canoni per l'occupazione di parti del compendio venduto si estingueranno senza bisogno di eccezione di parte.

Ovviamente il comune di Roma dovrà effettuare, con apposito piano particolareggiato se occorrente, l'urbanizzazione della località destinando a verde pubblico non meno di un quinto dell'intera area e conservando tale destinazione per almeno un ventennio.

Vorrei fermare la mia analisi a questo punto perché se dovessi continuare chissa quante altre inesattezze scoprirei.

Questa è una proposta di legge e non un disegno di legge: per i disegni di iniziativa governativa c'è almeno la sicurezza che sono passati al vaglio degli uffici.

La proposta di legge al nostro esame riguarda poi i problemi interni del comune di Roma che non possiamo, secondo il mio punto di vista, sanare *tout court* con uno spolverino legislativo di questo tipo.

Quindi, sarebbe opportuno sapere il parere, prima di tutto del Governo, e dei tecnici dell'Amministrazione dello Stato per una nostra maggiore serenità e tranquillità nell'esame del provvedimento stesso, perché allo stato attuale esistono tante e tali perplessità e preoccupazioni che mi indurrebbero ad esprimere un voto contrario.

CASTELLUCCI. In sostanza mi sembra che ci si trovi in situazioni analoghe a quelle che abbiamo dovuto affrontare quando ci siamo occupati delle costruzioni abusivamente eseguite nel comune di Margherita di Savoia su terreni di proprietà del demanio.

In questo caso, per la verità, siamo in una fase più avanzata, in quanto si tratta di proprietà del patrimonio dello Stato, quindi disponibile.

Al punto in cui ci troviamo una sanatoria mi sembra inderogabile e non bisogna dimenticare, d'altra parte, che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che giace da anni in Parlamento e che ora ci giunge approvato dal Senato. Non ritengo opportuno, quindi, che ogni volta si torni su questioni di principio che potranno essere discusse in altro momento. Se esiste la volontà politica per l'approvazione del provvedimento dobbiamo prendere atto della realtà e quindi del testo che il Senato ci ha trasmesso, anche se in seguito nulla vieta che possa essere perfezionato. Comunque, su una cosa dissento in maniera categorica dall'onorevole Santagati, cioè, quando mette in dubbio la competenza del comune di Roma ad interessarsi di questi problemi.

Vorrei dire che il comune di Roma è l'unico interlocutore valido tra lo Stato e il cittadino; del resto la disciplina urbanistica non è materia dello Stato ma è di competenza del comune e quindi è proprio il comune che deve essere incaricato di questa sanatoria.

Quindi, vedo del tutto naturale che lo Stato venda al comune queste aree; il comune ha grossi interessi anche proprio come ente pubblico soprattutto per l'urbanizzazione primaria e secondaria ed è opportuno che sia il comune a cedere, a sua volta, queste aree ai privati con quelle garanzie che si riterrà opportuno stabilire.

Non desidero entrare nel merito del provvedimento per non dilungarmi troppo, però mi pare che, fermo restando che il comune ha la massima competenza e il massimo interesse in questi problemi, la vendita non può che passare dallo Stato al comune, il quale provvede alla sistemazione delle aree con strumenti urbanistici che sono già stati precostituiti e che debbono essere perfezionati.

Inoltre, devo dire con tutta franchezza che non mi meraviglia la questione della riduzione delle tariffe professionali, perché non bisogna dimenticare che gli ingegneri, gli architetti, i geometri sono stati chiamati spesse volte a ridurre le proprie tariffe quando si tratta di progetti previsti dalla legge con intervento dello Stato.

CESARONI. Ritengo che le osservazioni mosse al provvedimento al nostro esame abbiamo un loro fondamento; d'altra parte ci siamo trovati tante volte in questa Commissione a discutere e modificare leggi da noi approvate e quindi non c'è nulla di male che anche questa sia in futuro perfezionabile.

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che noi approvammo questo provvedimento l'11 novembre 1970 e successivamente, mentre era all'esame dell'altro ramo del Parlamento, giunse lo scioglimento anticipato delle Camere e pertanto il provvedimento stesso non poté perfezionare il suo *iter*.

Ora, finalmente ci è giunto il provvedimento approvato dall'altro ramo del Parlamento e quindi vorrei che la Commissione tenesse presente che in questo caso ci troviamo in una situazione del tutto particolare e diversa dalle altre. Intanto c'è da dire che le 600 famiglie che occupano questa zona non la occupano abusivamente in quanto negli anni 1945-47 ebbero delle regolari concessioni dal demanio per bonificare la palude e costruirvi una casa di civile abitazione.

Sono trascorsi quasi trenta anni dalle prime concessioni ed è evidente che i primitivi assegnatari, proprietari o possessori sono deceduti o sono invecchiati; tutti comunque hanno costruito una casa decorosa ed hanno impiantato negozi o altre attività.

Sulla sanatoria di questa situazione si sono trovati d'accordo tutti i gruppi sia a livello locale sia a livello nazionale; tanto che le proposte di legge furono approvate all'unanimità perché allora, pur non ritenendole perfette, fummo tutti convinti che procrastinare la situazione in atto sarebbe stata la peggiore soluzione.

Per questi motivi mi associo a quanto detto dal relatore e dall'anorevole Castellucci. Mantenendo infatti la situazione esistente, oltre al fatto di affffravarla, si appesantisce l'onere a carico dell'Intendenza di finanza.

Concludendo, anche in considerazione che il comune di Roma è favorevole a sanare questa situazione, auspico che la Commissione – così come è stato fatto in altre circostanze – ritenga opportuno approvare questo provvedimento.

SGARLATA. Vorrei fare alcune considerazioni ed osservazioni, che saranno piuttosto brevi, sulla stesura della proposta di legge che ci viene dal Senato, poiché è necessario sollecitare il più possibile l'approvazione di tale proposta.

A me pare che il congegno di vendita approvato dal Senato presenti le maggiori garanzie e non abbia alcun carattere di artificiosità.

Quanto al prezzo, che il testo unificato fissa in 3.500 lire, io credo che noi non abbiamo elementi per poter stabilire se in questa epoca è congruo o meno; ricordo però che la precedente proposta del deputato Villa prevede un prezzo intorno alle mille lire e che la proposta Rebecchini, Mancini, Zuccalà ed altri al massimo faceva riferimento a 2 mila lire.

CESARONI. Teniamo presente che il terreno quando fu concesso in affitto aveva un canone di 6 lire al metro quadrato e il terreno all'aeroporto di Fiumicino 4 lire al metro quadrato.

SGARLATA. La definizione del prezzo poi non avviene tra amministrazione finanziaria e privati cittadini: è soltanto il comune che si impegna a pagare all'amministrazione finanziaria il prezzo di 3.500 lire al metro quadrato. Al comune resta sempre la facoltà di variare tale prezzo, fino ad un massimo del doppio, in considerazione della posizione migliore o peggiore di cui ciascun lotto possa godere, ma dovrà versare all'amministrazione finanziaria i canoni richiesti ai concessionari o possessori. Per dirimere le vertenze giudiziarie, viene poi rispettato il criterio di massima secondo il quale ciascuna parte dovrà sopportare la metà delle spese giudiziarie. Forse il terzo comma dell'articolo 2 si potrà modificare dicendo che si potrà fare richiesta di una liquidazione giudiziaria che il giudice in un qualunque momento su richiesta delle parti può stabilire.

Mi sembra che il congegno corrisponda ad un criterio di garanzia della pubblica amministrazione; non dobbiamo considerare il valore del terreno oggi ma quello che poteva essere nei tempi passati.

Le altre proposte che sono state avanzate in passato prevedevano contratti tra l'amministrazione finanziaria ed i privati mentre oggi, con la mediazione del comune, viene ad essere attenuato ogni eventuale aspetto negativo. Pertanto, considerando l'urgenza di questo provvedimento e tenendo presente che i gruppi politici in passato

hanno già discusso su questo problema, sono del parere che si debba giungere al più presto all'approvazione della proposta di legge trasmessa dal Senato.

SPINELLI. Condivido le considerazioni fatte da alcuni colleghi che mi hanno preceduto ed ho ascoltato con interesse la relazione svolta. Noi siamo favorevoli a questo provvedimento e soprattutto siamo d'accordo che il comune diventi protagonista della cessione di questi terreni. Sono stati fatti alcuni rilievi sull'opportunità di approfondire questo provvedimento in quanto è una proposta di legge e non un disegno di legge che passa al vaglio degli uffici tecnici dei ministeri.

SANTAGATI. Ho voluto dire che ritengo opportuno approfondire questo provvedimento ai fini di una valutazione più completa.

SPINELLI. Ci troviamo a discutere su una proposta di legge che non viene esaminata in prima battuta ma che è stata già approvata dal Senato. Del resto anche la Commissione giustizia ha mosso rfilievi prevalentemente formali.

Concludo affermando l'opportunità di dare una sollecita approvazione alla proposta di legge in esame al fine di risolvere una questione che si protrae da molto tempo.

CERAMI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha due ordini di obiezioni da muovere al provvedimento: la prima concerne la questione della delimitazione delle aree costituenti pertinenza del demanio marittimo e la seconda concerne la non congruità del prezzo fissato nel provvedimento stesso.

In tutti gli anni che sono trascorsi, da parte dell'autorità competente non si è mai provveduto ad una delimitazione delle aree perché l'opera d'erosione del mare è stata tale per cui gran parte del compendio ricade oggi nel demanio marittimo.

Il Ministero della marina mercantile si è sempre rifiutato di compiere queste delimitazioni di aree per cui ci possiamo trovare di fronte a contratti nulli o annullabili.

L'altra perplessità scaturisce dal fatto che gli uffici tecnici erariali hanno valutato il prezzo medio dei terreni in 7.000 lire il metro quadrato senza, per altro, valutare l'incidenza dei fabbricati che sorgono sui terreni stessi.

Questi sono i due maggiori rilievi per cui il Governo, che si è dichiarato contrario alla proposta di legge al Senato, ribadisce la propria contrarietà anche in questa sede.

Per quanto riguarda le altre valutazioni ritengo che il mezzo migliore, se questa legge sarà approvata, sia proprio quello del rpporto intercorrente tra il comune di Roma e gli abitanti dell'Isola Sacra di Fiumicino.

Ribadisco la contrarietà al provvedimento, ma vista la volontà politica di tutti i gruppi per l'approvazione il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Per una migliore formulazione che renda più agevolmente applicabile la legge desidero fare alcune considerazioni.

L'ultima parte dell'articolo 1 esclude dalla vendita le zone che a seguito delle operazioni di delimitazione all'uopo da effettuare saranno riconosciute di pertinenza del demanio marittimo.

La vendita rimane pertanto autorizzata per un'area non determinata, indicata bensì attraverso alcuni confini, ma con una riserva che incide sulla relativa consistenza; in sede di attuazione della legge, pertanto, non mancheranno contestazioni e lungaggini burocratiche che, è facile prevedere, impegneranno tempi lunghi.

E questo finisce con l'essere in contraddizione con ciò che si stabilisce nel successivo comma dell'articolo 1, cioè, che la vendita è esente da ogni formalità amministrativa preventiva.

Per queste ragioni vorrei invitare gli onorevoli colleghi a riflettere ulteriormente sul provvedimento al nostro esame.

CERAMI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La clausola è un emendamento aggiuntivo del Governo proprio perché ci troviamo di fronte alla mancata delimitazione di queste aree. Quindi, se dovessero sorgere dei contratti sul demanio marittimo l'Amministrazione dello Stato sarebbe tutelata.

PRESIDENTE. Dico solo che essendovi quella particolare riserva, il testo andrebbe formulato in termini diversi.

Inoltre, ci sono alcune altre osservazioni che desidererei formulare non tanto in me-

rito alle precisazioni della Commissione giustizia che hanno carattere di modifiche formali, come quelle che riguardano la esecutività del contratto, la esatta definizione degli attuali occupanti e gli onorari dei professionisti interessati, quanto a quelle di sostanza, relative all'ultima parte del punto *c*) dell'articolo 2, che recita: « Con la esecutività del contratto di vendita, i giudizi relativi al pagamento dei canoni per l'occupazione di parti del compendio venduto si estingueranno senza bisogno di eccezione di parte ».

Ora, prevedere una norma di tal genere, significa renderne impossibile l'applicazione in quanto non è previsto attraverso quali atti e ad opera di chi il giudice sarà informato dell'avvenuta estinzione del provvedimento. A parte la considerazione che non sembra sia il caso di modificare, *incidenter tantum* il codice di procedura civile.

Un'altra perplessità che vorrei sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi è quella che riguarda il Consorzio cui si fa riferimento nella proposta di legge (Consorzio che non sappiamo come sia stato costituito) ed al quale si dà il diritto di partecipare alle vendite in nome e per conto degli interessati quasi gli si riconosca *ex lege* una personalità giuridica.

Fatte queste precisazioni, è chiaro che come Presidente non farò altro che registrare la volontà della Commissione, dichiarando però fin d'ora la mia astensione dalla votazione finale sul provvedimento stesso.

CASTELLUCCI. Quanto alla prima osservazione vorrei dire che se è vero che il terreno non è determinato è pur vero che è quanto meno determinabile.

PRESIDENTE. L'atto non si potrà mai stipulare se non si provvede a quella delimitazione.

VESPIGNANI. La delimitazione è un atto amministrativo.

PRESIDENTE. Ma come è formulato il testo non può che essere una condizione.

VESPIGNANI. Diciamo nel testo che si deve provvedere alla delimitazione.

PRESIDENTE. In questo modo l'attuazione della legge resta condizionata ad attività delle quali è imprevedibile la durata.

VESPIGNANI. Non possiamo certamente provvedere noi alla delimitazione.

PRESIDENTE. Certamente no.

CASTELLUCCI. È soltanto una questione di volontà e parlo per dei precedenti che conosco molto bene; è soltanto il Ministero delle finanze, attraverso le direttive generali del demanio, che stabilisce quale è il patrimonio dello Stato e quale il demanio dello Stato.

PRESIDENTE. Il demanio marittimo non può essere oggetto di vendita; si può soltanto promuovere la sdemanializzazione di alcune zone, ove ne ricorrano le condizioni.

CASTELLUCCI. Si possono fare concessioni, ma non alienazioni.

Diciamo che la questione è nello Stato stesso, perché il compendio è patrimonio dello Stato, il resto è demanio dello Stato affidato al demanio marittimo; quindi, si stabilisca quale è il confine. Del resto, non possiamo provvedere noi a queste cose e non si capisce perché dopo tanti anni ancora non si sia provveduto a farlo.

Per le altre osservazioni da lei fatte, signor presidente, vorrei chiederle se a questo consorzio partecipa anche il comune.

PRESIDENTE. No. È formato soltanto dagli « occupatori », come sono denominati nella proposta i concessionari.

CASTELLUCCI. Chiarito questo, io ho l'impressione che in questa proposta di legge ci siano delle cose che potrebbero essere perfezionate, ma se vogliamo giungere alla sua approvazione parecchie difficoltà si possono superare facilmente. Il comune subentra allo Stato in forza degli strumenti urbanistici che gli danno questo potere.

Io sono quindi del tutto d'accordo per l'approvazione di questo provvedimento perché sono certo che tutte le questioni potranno essere superate.

CESARONI. A nome del mio gruppo, dichiaro che anche noi siamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge in discussione.

SANTAGATI. Desidero innanzitutto registrare il fatto che si dice che, dal momento che siamo agli sgoccioli della legislatura, dobbiamo approvare la proposta di legge.

Bisogna stare attenti però perché in questo modo creiamo un precedente e, nel caso in cui la legislatura durasse per esempio altri dieci giorni, noi approveremmo decine di leggine che non saranno mai abbastanza deprecabili e deprecate per i guai che procurano in avvenire.

Se infatti ci dovessimo far condizionare da ragioni di urgenza e dallo stato di necessità, noi non saremmo legislatori ma saremmo costretti a varare tutte le leggi che avessero un qualche crisma di urgenza.

Io mi rifiuto di motivare una scelta in questo senso, anche perché, se avessimo un po' di buona volontà, non ci sarebbe neanche questo argomento specioso; potremmo apportare le modifiche che riteniamo opportune, alcune delle quali sono affiorate anche dall'intervento del rappresentante del Governo, e trasmettere il testo modificato al Senato, per l'approvazione definitiva dato che fino alla prossima settimana pericoli di scioglimento non ce ne sono.

Avremmo perciò comunque il tempo di approvare questo provvedimento, nei cui confronti non ci si può rimproverare alcun ritardo essendo stato a noi trasmesso il 9 aprile ed esaminato a distanza di soli tredici giorni da tale trasmissione.

Quanto al merito del provvedimento, io mi ero limitato a fare alcune osservazioni che in sede di dichiarazione di voto intendo confermare. Ho evidenziato che la valutazione media dei vari terreni – e tale pericisazione è stata rafforzata dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo – è di sette mila lire, che, se fossero raddoppiate, arriverebbero a quattordici mila lire. Non siamo quindi più a limiti così puramente formali, ma ad una valutazione che può avere una sua incidenza.

Io considero in sostanza che la proposta di legge in discussione non meriti di essere approvata così come è stata formulata. Ciò non toglie che con l'autonomia che abbiamo possiamo fare tutti gli sforzi per migliorarla. A questo proposito confermo che, se vogliamo evitare di votare e tentare di migliorare il provvedimento, non ho alcun pregiudizio ed alcuna riserva particolare; se poi si insiste nella votazione *tout court*, mi sembra mio dovere di legislatore dichiarare il mio voto contrario a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PERDONÀ, *Relatore f.f.* Propongo di adottare quale testo base la proposta di legge n. 4444.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 4444 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione subito dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'intendente di finanza di Roma, con l'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato, è autorizzato alla vendita al comune di Roma, nella forma dell'atto pubblico amministrativo, dei terreni del comprensorio patrimoniale dello Stato, di circa 34 ettari, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma e delimitati dal lungomare della Salute, via Lucio Vicentini, via del Faro, via delle Chiglie, via del Missale, viale Traiano, salvo le zone che a seguito delle operazioni di delimitazione all'uopo da effettuare saranno riconosciute di pertinenza del demanio marittimo.

La vendita è esentata da ogni formalità amministrativa preventiva.

Con la sopravvenuta eseguibilità del contratto di compravendita, il comprensorio patrimoniale sarà sottratto al regime dei beni patrimoniali dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 2.

In corrispettivo della vendita, il comune di Roma dovrà:

a) versare un prezzo di lire 3.500 per metro quadrato;

b) corrispondere all'Amministrazione finanziaria dello Stato l'indennità, i canoni ed i corrispettivi del godimento delle aree richiesti agli occupatori e concessionari o comunque da questi dovuti alla data di stipula del contratto autorizzato all'articolo 1, con ogni accessorio;

c) retribuire i legali delle parti contendenti nei giudizi relativi al pagamento dei canoni con la corresponsione degli onorari di giudizio, in misura pari alla metà della somma che sarà deliberata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, e delle intere spese e diritti di procuratore. Con la esecutività del contratto

di vendita, i giudizi relativi al pagamento dei canoni per l'occupazione di parti del compendio venduto si estingueranno senza bisogno di eccezione di parte;

d) effettuare, con apposito piano particolareggiato se occorrente, l'urbanizzazione della località destinando a verde pubblico non meno di un quinto dell'intera area e conservando tale destinazione per almeno un ventennio.

I corrispettivi, indicati alle lettere *a*) e *b*) che precedono, potranno essere versati in cinque ratei annuali posticipati di pari importo, fruttanti l'annuo interesse del 9 per cento e con inizio dal quindicesimo mese successivo alla esecutività del contratto di trasferimento.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le aree di cui all'articolo 1 della presente legge, non occorrenti alla urbanizzazione primaria e secondaria della zona o a qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità, verranno rivendute dal comune di Roma a coloro che le occupano direttamente.

Il prezzo di tali cessioni verrà fissato sulla base del prezzo di cui al precedente articolo e potrà variare soltanto in considerazione della posizione di ciascun lotto e dell'uso cui è adibito l'immobile sopra costruito, nonché della consistenza volumetrica dello stesso.

Tale prezzo non potrà comunque essere fissato in misura superiore al doppio della cifra anzidetta.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il comune di Roma provvederà ad invitare gli occupatori delle aree ad inoltrare domanda di acquisto, corredata di planimetria in scala 1:500, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione degli appositi manifesti.

Nella domanda gli aspiranti all'acquisto dovranno indicare se intendono avvalersi della facoltà di corrispondere il prezzo dovuto in dieci ratei semestrali eguali, garantiti da ipoteca, fruttanti l'annuo interesse del 9 per cento.

Il Consorzio per il riscatto dei terreni dell'Isola Sacra di Fiumicino partecipa alle trattative per la vendita, in nome e per conto degli interessati.

Le aree non richieste in vendita dagli occupatori e non destinate ad opere pubbliche o di pubblica utilità, saranno alienate dal Comune con asta pubblica, assumendosi a base di asta prezzi non inferiori a quelli indicati dall'articolo precedente, entro un anno dall'acquisto, con assunzione da parte dell'acquirente di qualunque onere derivante da pretese di terzi.

I proventi totali della vendita, salvo che nei confronti dello Stato, sono indisponibili e impignorabili sino all'integrale adempimento di tutti gli oneri contrattuali a carico del comune.

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli occupatori che acquistino le aree a norma della presente legge, per un decennio dalla data del compiuto pagamento del prezzo, non potranno alienarle o costituirvi diritti reali di godimento o garanzia.

Gli atti compiuti in violazione di questo divieto saranno nulli di diritto e comporteranno, a scelta insindacabile del Consiglio comunale, il pagamento di una penale pari al doppio del prezzo pagato al comune per l'acquisto o la risoluzione di quel contratto di acquisto previa semplice restituzione del prezzo a suo tempo pagato, senza diritto ad alcuna maggiorazione o indennizzo per miglioramenti, innovazioni o nuove opere.

È tuttavia consentito:

a) iscrivere ipoteca a garanzia di mutui concessi, da istituti di credito di diritto pubblico, per eseguire sull'area nuove costruzioni o ampliare o migliorare quelle esistenti;

b) conferire il bene immobile a cooperative edilizie, delle quali il conferente sia socio, al fine di realizzare edifici sociali senza lucro maggiore della assegnazione gratuita al cedente di un solo appartamento per abitazione non avente caratteristiche di lusso.

(*È approvato*).

ART. 6.

L presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutino segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'istituto sperimentale per il tabacco » (3418).

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge senatori MANCINI ed altri: « Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma » (*Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4444):

Presenti 30
Votanti 29
Astenuti 1
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 4444, la proposta Villa (454) risulta assorbita.

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Chiacchio, Cirillo, Cocco Maria, Dal Sasso, Frau, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pavone, Perdonà. Pumilia, Raffaelli, Rende, Rocelli, Russo Ferdinando, Santagati, Scarlato Vincenzo, Sgarlata, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vincenzi.

Si è astenuto sul provvedimento n. 4444:

La Loggia.

La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa alle 17,30.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche (4249).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLI

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 4249, sospesa stamane.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha confermato il parere condizionante in ordine alla soppressione dell'articolo 2 ed ha espresso parere favorevole agli emendamenti del Governo trasmessi in data odierna.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I membri della I Commissione, nel confermare il parere contrario al mantenimento dell'articolo 2, avanzavano l'ipotesi che la Commissione di merito potesse risolvere il problema della dotazione di personale necessario alla Zecca aumentandone l'organico con la modifica della tabella allegata al disegno di legge. Ciò comporterebbe però una modifica della spesa di cui il Governo ha l'obbligo di indicale la copertura che dovrebbe essere preventivamente trasmessa alla V Commissione bilancio.

Ora, noi potremmo anche sopprimere l'articolo 2, approvare gli emendamenti agli articoli 3, 6 e 9, allegare agli atti che accompagnano il provvedimento alcune comunicazioni che, in aggiunta all'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Cesaroni ed altri, renderebbero un po' chiara la questione della nuova Zezza, in quanto tutto quello che stiamo facendo può apparire insufficiente fino a quando non si costruirà la nuova Zecca.

Pongo questo problema all'attenzione della Commissione: la soppressione dell'articolo 2 comporta la riduzione dell'attuale organico della Zecca perché gli « esodati » non possono essere sostituiti; ampliando, però, la tabella organica ci troveremmo nella necessità di fronteggiarne gli oneri.

CESARONI. Questo problema è presente nell'ordine del giorno là dove si impegna il Governo a coprire tutti i posti di operai previsti dall'organico e ad adeguare l'organico stesso alle esigenze di istituto.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* In sostanza, noi dobbiamo fare una legge che adegui l'organico per bandire, espletare i concorsi ed assumere i vincitori. Rilevo che si possono anche coprire i posti in organico, resisi vacanti, con i comandati. Inoltre, bisogna tener presente che buona parte del personale della Zecca esplica mansioni superiori a quelle per le quali è stato assunto, sicché abbiamo una corsa legittima (si tratta di una posizione acquisita con merito) da parte degli operai verso le categorie superiori. Dalla tabella infatti si può notare che i capi operai restano invariati, gli operai di prima categoria specializzati passano da 98 a 150, gli operai di seconda categoria qualificati da 90 a 70 e quelli di terza categoria comuni da 80 a 48. Vi è così una sistemazione degli organici nei gradi superiori ed una carenza nei gradi inferiori.

Non possiamo sopperire a queste situazione perché, per effetto della legge n. 336, tutti coloro che lasciano il servizio in quanto ex combattenti non possono essere sostituiti neanche per concorso, e addirittura le dotazioni di organico vanno considerate in diminuzione perché si cancella il posto che era ricoperto.

Per sopperire a questa carenza e a queste esigenze il Governo si permette di presentare due ipotesi: la prima - più semplice - di varare il disegno di legge con le modifiche proposte, già munite dei prescritti pareri. La seconda, di modificare in aumento la dotazione di organico, modificando l'allegata tabella del provvedimento, provvedendo alla copertura e richiedendo di nuovo i prescritti pareri.

CESARONI. Ritengo che con l'autorizzazione che diamo a produrre le monetine da 200 lire e le monete con diversa lega, si venga già a creare una situazione migliore, almeno questa è l'opinione delle maestranze. Ma il problema dell'ampliamento dell'organico deve essere subito affrontato. Io ritengo che ci troviamo in questa situazione per una carenza dell'attività governativa. Infatti il Parlamento già si trovò di fronte a questa situazione nel 1971, quando fu approvato il provvedimento n. 1492 con il quale si autorizzava una spesa di tre miliardi per la costruzione di una nuova zecca. Risparmio alla Commissione la lettura della relazione che accompagnava quel provvedimento, dico solo che contiene le stesse cose che sono scritte nella relazione che accompagna il disegno di legge oggi al nostro esame, cioè la necessità di aumento di moneta metallica.

Della nuova zecca poi da costruire, non se ne è ancora fatto niente, non abbiamo ancora l'area a disposizione. Ce ne era una nella zona di Acilia, ed ancora un'altra nella zona del Tiburtino e credo sia in atto una trattativa tra Governo e comune di Roma.

L'attuale situazione, quindi, deriva dall'inadempienza del Governo nell'applicazione di quel provvedimento.

Anche in confronto con gli altri paesi europei nel campo dell'organizzazione della produzione di monete metalliche ci troviamo in una situazione di estrema arretratezza. La nostra zecca ha una superficie utile di seimila metri quadrati, mentre quelle di Parigi, Londra, Vienna ne hanno come minimo il doppio. Nella nostra zecca, inoltre, dovrebbero trovar posto la scuola per la medaglia e il museo che non possono invece esservi sistemati.

Ci troviamo quindi con questo provvedimento a sanare una situazione contingente. Da una parte abbiamo la necessità di soddisfare le esigenze degli operai i quali, svolgendo mansioni superiori alla loro qualifica, rivendicano il riconoscimento di una qualifica superiore. Su questo credo siamo tutti d'accordo.

L'altro problema riguarda la fabbricazione e l'emissione di monete da 200 lire e di nuove monete da 5, 10 e 500 lire utilizzando lege diverse dall'attuale. Anche su questo non si può non essere d'accordo perché non c'è dubbio che bisogna rapportare anche il costo di produzione delle monete al valore proprio delle monete stesse.

Sono quindi del parere che si possa approvare il provvedimento al nostro esame con quelle modifiche suggerite dalla I Commissione affari costituzionali, almeno per portare avanti quelle cose che possono essere immediatamente realizzate. Inoltre, abbiamo preannunciato un ordine del giorno che impegni il Governo ad attuare quello che non ha fatto finora. L'essenziale è che il Governo quanto prima risolva questi problemi che dovrebbero garantire al nostro paese di avere un istituto in grado di soddisfare quelle esigenze già riconosciute con la legge del 1972, di produrre le monete necessarie; di trovare una sede adeguata per la scuola della medaglia, che può

costituire un motivo di prestigio e dal punto di vista economico un elemento positivo, e per il museo della zecca che può avere un valore di notevole importanza.

Mi auguro quindi che il Governo voglia accogliere l'ordine del giorno e mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento con le modifiche suggerite dalla I Commissione affari costituzionali.

SPINELLI. Il gruppo socialista è favorevole all'approvazione del provvedimento al nostro esame. Avremmo avuto delle riserve se si fosse mantenuto l'articolo 6.

Ci rendiamo anche conto dei motivi che avevano ispirato al Governo l'articolo 6, e del fatto che questo tipo di incentivi somiglia molto a certi premi di produzione che esistono anche nei confronti di altre categorie; ma noi abbiamo sempre sostenuto l'esigenza di affrontare sia il problema dello straordinario sia quello degli eventuali compensi accessori in una visione più generale, senza procedere di eccezione in eccezione.

Dando atto di questo, ci dichiariamo a favore dell'approvazione del testo, da modificare con gli elemendamenti esaminati nella mattinata di oggi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PUMILIA, *Relatore*. Ritengo che la via più opportuna da seguire in questo momento sia quella di approvare il disegno di legge nel testo risultante dalle modifiche proposte dal Governo e dalla soppressione dell'articolo 2, richiesta dalla I Commissione affari costituzionali. Ora, se l'obiettivo del disegno di legge era – e resta – quello di aumentare la produzione delle monete metalliche, è naturale che esso si può raggiungere solo con adeguati strumenti, ed innanzitutto, quindi, con personale adeguato. Il problema del personale, acutizzato dal parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, necessita di una sollecita soluzione. Nel dichiararmi pertanto favorevole all'approvazione immediata del disegno di legge, rivolgo al Governo l'invito ad impegnarsi celermente e concretamente per la soluzione del problema della carenza di organico, anche procedendo attraverso concorsi con procedura estremamente accelerate, con ciò rifacendosi a precedenti già verificatisi.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Decidiamo di accogliere l'impostazione suggerita dalla I Commissione affari costituzionali: non sostituiamo, quindi, gli esodati, non applichiamo la deroga prevista dall'articolo 3 della legge n. 336 del 1970, non modifichiamo, in ampliamento, la tabella deli organici. Ripeto comunque che, così facendo, registreremo. nel prossimo futuro, una riduzione di fatto degli organici della Zecca, e pertanto quando si potrà, si dovrà procedere ad un loro ampliamento. Dico ciò per non confermare l'affermazione che tutto questo serve ad aumentare la produzione delle monete...

CESARONI. Naturalmente, una situazione del genere si verifica solo perché siamo alla vigilia dello scioglimento delle Camere: diversamente, posto anche che nessuno può impedire ad un'azienda industriale di ampliare il proprio organico, un disegno di legge che avesse proposto l'ampliamento dell'organico della Zecca non avrebbe potuto ricevere l'opposizione né da parte della I Commissione affari costituzionali, né di altri.

SPINELLI. Certo, non si può non rilevare che ci troviamo sempre a legiferare in uno stato di necessità che ci colloca in posizioni false. Abbiamo costantemente sostenuto la necessità di esaminare a fondo i problemi, e questo ora al nostro esame non è di origine recente. Da parte nostra c'è una posizione coerente, in proposito: di opporci, cioé, a certe misure di carattere settoriale.

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidero*. Desidero fornire alla Commissione alcune delucidazioni sulle questioni relative alla costruzione del nuovo stabilimento della Zecca: era questo uno dei più notevoli problemi, sostenendosi che l'incremento della produzione delle monete metalliche dipende anche dalla costruzione di una nuova Zecca, comportante a sua volta un nuovo organico ed una diversa struttura dell'azienda stessa. Tralasciando di riferire gli avvenimenti precedenti, esporrò qual è in proposito la situazione oggi.

Si sono presi contatti con l'ufficio competente del comune di Roma e con l'ufficio speciale del genio civile per le opere edilizie della Capitale e si è riusciti ad

individuare cinque aree ricadenti nel comune di Roma, tra cui l'ufficio speciale per il genio civile ha prescelto un'area sulla Salaria, di dodici-tredici ettari, sita tra la ferrovia Roma-Firenze e l'autostrada del sole Roma-Firenze, all'altezza della via del Monte, a nord del raccordo anulare e da questo distante all'incirca 1.500 metri. La zona è servita da strade a traffico normale e veloce, nonché da ferrovie, e si trova poco distante dal fiume Tevere e dal Fosso di Settebagni ove, previa depurarazione, possono raccogliersi le acque di scarico. Questa scelta è stata predisposta tenendo presente che uno dei problemi che una Zezza presenta è quella di avere il più vicino possibile punti di comunicazione, per agevolare il ricevimento del materiale necessario alla fabbricazione delle monete ed il trasporto delle stesse all'interno della città o per lunghi percorsi.

Attualmente l'area in questione è destinata, dal piano regolatore generale ad H2, cioè ad area su cui non si possono fare operazioni edilizie. Tuttavia è stata inoltrata alla XX Circoscrizione la proposta di destinarla ad M1, cioè zona di servizi pubblici, e ciò appositamente per la costruzione della nuova Zecca. Come mi è stato comunicato, tale proposta è stata accolta, ed anche il consiglio comunale di Roma ha approvato la variante.

La delibera comunale di approvazione della variante, del 9 marzo 1976, n. 1087, dovrà restare affissa per un mese, ed entro il mese successivo potranno essere presentate osservazioni e ricorsi.

L'ufficio speciale del genio civile potrà poi iniziare l'esproprio del terreno, non appena sarà stato approvato il progetto della nuova Zecca, redatto a cura di un ufficio speciale esistente presso il Ministero dei lavori pubblici.

Questo ministero ha costituito una commissione composta di sette architetti ed ingegneri, liberi professionisti, con l'incarico di progettare la nuova Zecca. Gli ingegneri ed i tecnici della Zecca hanno espresso il desiderio che anche loro rappresentanti siano inclusi nella commissione che si occupa del progetto della Zecca. Questa richiesta sarà probabilmente accolta, così la suddetta commissione sarà completata e potrà finalmente redigere il progetto.

Desidero far presente che la maggior parte degli studi relativi alla sistemazione della Zecca è già patrimonio acquisito e dai tecnici della Zecca e da quelli del Ministero dei lavori pubblici. Si tratta soltanto di inserire questi dati in un progetto che riguarda il terreno perché, com'è noto, ogni progetto ha valore solo nella misura in cui insiste su un terreno determinato. Ciò ci lascia sperare che i tempi di realizzazioine del progetto possano non essere così lunghi rispetto alla normale prassi relativa ad ogni progettazione. In questo nuovo stabilimento troverebbero posto la Zecca e relativi uffici, il museo della Zecca e la scuola dell'arte della medaglia, come ha ricordato poc'anzi l'onorevole Cesaroni.

Per quanto riguarda la spesa relativa alla costruzione della nuova Zecca, il ministero, d'accordo con il comune di Roma, ha deciso di riservare alla costruzione della nuova Zecca 12 dei 40 miliardi destinati a questo comune per costruire edifici pubblici nella capitale. Tutto ciò trova riscontro nel fatto che sino a questo momento al comune di Roma sono stati destinati 28 miliardi dei 40, gli altri 12 sono per la tesoreria centrale, ma destinati sempre al comune di Roma per essere impiegati nella costruzione della nuova Zecca. Riteniamo pertanto che anche la relativa copertura finanziaria possa essere garantita.

CESARONI. L'area sarà venduta al comune di Roma o permutata?

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'area è privata ma, in applicazione della legge che riguarda la costruzione di edifici pubblici, il comune di Roma potrà procedere all'esproprio per assegnare alla Zecca il terreno occorrente, salvo risolvere in separata sede la questione del valore del terreno stesso, la qual cosa sarà stabilita o dalle commissioni apposite o dall'autorità giudiziaria qualora si ricorra a questa. Per l'uso del terreno è sufficiente l'atto di esproprio del comune di Roma.

Penso che queste informazioni possano tranquillizzare i membri della Commissione sulla possibilità che la nuova Zecca possa essere costruita al più presto. Collegato a ciò esiste il problema del nuovo organico che dovrebbe fronteggiare le esigenze future.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La dotazione organica degli operai della Zecca è stabilita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Il soprannumero che si formerà nelle singole categorie degli operai, in dipendenza della nuova dotazione organica, fermo restando il contingente organico complessivo, verrà riassorbito con le successive vacanze.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La deroga prevista dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti o assimilati si applica anche per il personale operaio della Zecca.

Il relatore onorevole Pumilia ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione l'articolo 2 di cui il relatore Pumilia ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 2 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Gli operai comuni e qualificati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati adibiti a mansioni della categoria superiore ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, sono inquadrati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, ferma restando la disponibilità dei posti riservati per legge.

Gli operai comuni e qualificati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già adibiti a mansioni della categoria superiore ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, per un periodo inferiore a tre anni, acquisiscono il diritto, al compimento del prescritto triennio, anche se discontinuo, ad essere inquadrati nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, ferma restando la disponibilità dei posti riservati per legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo e al secondo comma sostituire le parole: anche in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze *con le altre*: anche oltre i limiti stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

All'operaio che, nello svolgimento delle mansioni della categoria superiore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbia svolto una qualifica di mestiere diversa da quella di appartenenza, può essere attribuito, all'atto dell'inquadramento di cui al precedente articolo 3, a discrezione dell'amministrazione, e con provvedimento disposto dal direttore generale del tesoro su proposta del direttore dello stabilimento, la qualifica di mestiere esercitata nel triennio.

(*È approvato*).

ART. 5.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il numero degli operai che l'amministrazione può temporaneamente

adibire a mansioni della categoria superiore, ai sensi dell'articolo 14 della citata legge 5 marzo 1961, n. 90, non deve in ogni caso superare le vacanze esistenti nell'organico della categoria superiore medesima, ivi comprese quelle relative ai posti riservati per legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

In relazione alle particolari esigenze di produzione monetaria il Ministro per il tesoro può autorizzare, per periodi non eccedenti di volta in volta un anno, il personale impiegatizio ed operaio in servizio allo stabilimenti della Zecca ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario a tempo e a cottimo entro il limite stabilito dall'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Le suddette prestazioni di lavoro straordinario sono effettuate dal personale operaio in aggiunta alle prestazioni previste dall'articolo 7, lettera *C*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

In considerazione delle particolari esigenze di produzione monetaria e dello straordinario impegno richiesto al personale in servizio presso lo stabilimento della Zecca, per il periodo dal 1° ottobre 1975 e fino al 30 settembre 1977, è autorizzata la corresponsione al personale di cui al primo comma di compensi speciali incentivanti nei limiti di spesa di lire 96 milioni per l'anno 1975, di lire 384 milioni per l'anno 1976 e di lire 288 milioni per l'anno 1977.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, sono determinati i criteri per l'attribuzione di detti compensi nonché le modalità di erogazione, avuto principalmente riguardo all'effettivo incremento di produzione di moneta divisionale e senza alcun riferimento alle qualifiche o alla categoria di appartenenza.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione l'articolo 6 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 6 s'intende pertanto soppresso.

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da lire 200.

È altresì autorizzata la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da lire 500. da lire 10 e da lire 5.

(*È approvato*).

ART. 8.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti, le caratteristiche e le leghe delle monete di cui al precedente articolo, nonché i limiti per il potere liberatorio delle monete emesse.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data dalla quale le monete di nuovo conio avranno corso legale nello Stato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finaziari 1975 e 1976 si provvede, quanto a lire 96 milioni, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 384 milioni con riduzione del capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, conseguenziale alla soppressione dell'articolo 6:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione l'articolo 9 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 9 s'intende pertanto soppresso.

Poiché alla tabella allegata al disegno di legge non sono stati presentati emenda-

menti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA
DEGLI OPERAI DELLA ZECCA

CATEGORIA	Numero dei posti
Capi operai	12
Operai specializzati	150
Operai qualificati	70
Operai comuni	48
TOTALE	280

(*È approvata*).

Gli onorevoli Cesaroni, Raffaelli, Vespignani, Buzzoni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni e Terraroli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e tesoro della Camera,

considerata la assoluta insufficienza ed inadeguatezza degli ambienti ove è attualmente ubicata, dal 1911, la Zecca, soprattutto in considerazione dell'aumento della mole di attività a cui essa è già oggi chiamata per soddisfare le esigenze di produzione di monete, per estendere l'attività produttiva nel settore della medaglia; per consentire la possibilità di sistemarvi adeguatamente la scuola dell'arte della medaglia ed il museo della Zecca;

considerato che a seguito della necessità di aumentare la produzione di monete e installarvi nuove macchine sono andati riducendosi gli spazi liberi con grave pregiudizio delle condizioni igieniche e senza alcun rispetto delle norme antiinfortunistiche;

rilevato che il Parlamento sin dal 28 luglio 1971 ha approvato apposita legge per la costruzione di un nuovo edificio per soddisfare le esigenze più avanti elencate e che a tutt'oggi nessun concreto atto è stato compiuto dal Governo per l'applicazione della predetta legge

impegna il Governo

1) a provvedere immediatamente, utilizzando le attuali strutture di cui dispone la Zecca, al miglioramento delle condizioni igieniche e della sicurezza del lavoro;

2) a coprire tutti i posti di operai previsti dall'organico e ad adeguare l'organico stesso alle esigenze di istituto;

3) a provvedere entro breve tempo a tutti gli adempimenti necessari per la costruzione del nuovo edificio della Zecca da destinare agli scopi previsti dalla legge 28 luglio 1971, n. 577 ».

(0/4249/1/6)

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche » (4249).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Colucci, Frau, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Marca, Macchiavelli, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pavone, Pellicani Giovanni, Perdonà, Pumilia, Raffaelli, Rende, Rocelli, Sanza, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vincenzi.

La seduta termina alle 18,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO